circolare

15 LUGLIO 2014

Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 15 luglio 2014

Oggetto
Recupero del c.d. "bonus Irpef" – i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 22/E dell'11 luglio 2014 l'Agenzia delle Entrate ha fornito i propri chiarimenti su come recuperare il bonus introdotto dall'art. 1 del D.L. n. 66/2014, anche in seguito alle modifiche apportate in sede di conversione del decreto Irpef (legge n. 89/2014).

In primis l'Agenzia chiarisce che, in relazione al recupero da parte del sostituto di imposta delle somme erogate ai lavoratori mediante l'istituto della compensazione, non si rendono applicabili le limitazioni di cui all'art. 31 del D.L. 78/2010, che prevede un divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori di ammontare superiore a 1500,00 Euro. Fatta questa importante precisazione, la circolare si sofferma sulle rilevanti modifiche introdotte dalla legge di conversione del D.L. 66/2014 in relazione alle modalità di recupero del bonus Irpef da parte dei sostituti d'imposta.

Dopo la conversione del Decreto sono stati soppressi sia il riferimento alla "capienza" dell'ammontare complessivo delle ritenute disponibili, sia il riferimento al "periodo di paga" per l'individuazione delle ritenute disponibili e dei contributi dovuti, utilizzabili per il recupero.

Conseguentemente i sostituti di imposta erogano il credito in via automatica ai lavoratori che ne hanno diritto indipendentemente da ogni considerazione circa la capienza delle ritenute disponibili e dei contributi dovuti.
I datori di lavoro, per poter recuperare il credito erogato ai lavoratori, devono avvalersi esclusivamente del modello di pagamento F24 con possibilità di utilizzo dell'importo corrispondente al credito erogato per il versamento, mediante compensazione, di qualsiasi importo a debito esposto nel medesimo modello F24, anche in sezioni diverse dalla sezione Erario.
Gli eventuali crediti inutilizzati possono essere compensati nei successivi versamenti effettuati tramite modello F24.

Al riguardo, la circolare chiarisce che sono comunque fatti salvi i comportamenti dei sostituti che, prima del 24 giugno 2014, data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto, abbiano recuperato il credito erogato ai lavoratori mediante compensazione utilizzando il modello F24.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile